



CONFINDUSTRIA

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, che modifica il regolamento (UE)
2019/1020 e la Direttiva 2019/904 e abroga la
Direttiva 94/62/CE

Nota di Aggiornamento

2 dicembre 2022

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 E LA DIRETTIVA (UE) 2019/904 E ABROGA LA DIRETTIVA 94/62/CE

Il 30 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato la [seconda parte del suo pacchetto sull'economia circolare](#) che introduce, tra l'altro, la [proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](#) (PPWD).

I 12 capitoli e 65 articoli che compongono la proposta includono nuovi requisiti essenziali - le condizioni che gli imballaggi devono soddisfare per essere ammessi sul mercato dell'Unione - e altre disposizioni volte a contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno dei prodotti imballati, prevenendo o riducendo gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. I 13 allegati integrano il testo della proposta e forniscono ulteriori dettagli sulla sua concreta applicazione.

Di seguito, si illustrano i principali temi oggetto della nuova regolamentazione.

1. IMBALLAGGI RICICLABILI

Tra i requisiti di sostenibilità, la proposta stabilisce che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili. Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione dovranno essere raccolti separatamente in modo efficace ed efficiente; dovranno essere riciclati in materie prime secondarie di qualità sufficiente a sostituire le fonti primarie di materiali; dovranno essere **progettati per il riciclo a partire dal 1° gennaio 2030 e dovranno essere riciclati su larga scala dal 1° gennaio 2035**.

La valutazione della riciclabilità avverrà sulla base di criteri di progettazione per il riciclo (DfR), al momento non noti, e che dovranno essere stabiliti nei prossimi anni, per ciascuna categoria di imballaggi, dalla Commissione tramite atti delegati.

I contributi per la responsabilità estesa del produttore (EPR) che i produttori di imballaggi saranno tenuti a pagare saranno definiti sempre dalla Commissione tramite atti delegati e modulati in base al grado di prestazione di riciclo raggiunto (da A a E).

I formati di imballaggio che si collocano nella fascia più bassa (E) saranno considerati non riciclabili a partire dal 1° gennaio 2030, e quindi non saranno più ammessi sul mercato dell'UE. **Sono previste deroghe fino al 31 dicembre 2034 per gli imballaggi primari dei medicinali, per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto dei dispositivi medici e per i dispositivi medici diagnostici in vitro.**

Confindustria continua a sottolineare l'importanza che le regole UE supportino gli Stati Membri e l'industria nel creare adeguate infrastrutture di raccolta e riciclo in tutta Europa per consentire la **riciclabilità degli imballaggi già progettati per il riciclo**. Inoltre, riteniamo essenziale che il testo finale preveda forme chiare di coinvolgimento di esperti tecnici dell'industria e dei diversi Stati membri nello sviluppo di tutti gli atti normativi che sosterranno la valutazione relativa alla riciclabilità e gli aspetti ad essa collegati (come la modulazione dei contributi). Pertanto, sosteniamo la creazione, a livello europeo, di un **Comitato Tecnico basato su un mandato della Commissione**, e composto da rappresentanti delle autorità nazionali e dell'intera catena del valore (industria degli imballaggi, operatori della gestione dei rifiuti e riciclatori). **Questo comitato sarebbe responsabile**

di definire e aggiornare regolarmente diversi atti attuativi, inclusi i criteri di misurazione della riciclabilità e le linee guida sulla progettazione per il riciclo (DfR) per materiale e tipo di imballaggio.

2. PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Dagli obiettivi di prevenzione dei rifiuti alle misure di riduzione degli imballaggi e ai divieti di utilizzo di alcuni formati, **diversi requisiti del testo mirano a ridurre l'uso degli imballaggi.**

Se gli **Stati membri** saranno chiamati ad attuare misure per **ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 5%, 10% e 15% rispettivamente entro il 2030, 2035 e 2040** (rispetto allo scenario di riferimento del 2018), gli **operatori economici** saranno tenuti a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi **riducendo gli imballaggi non necessari ed eliminando gli imballaggi superflui**. Esenzioni si applicherebbero solo quando il design dell'imballaggio è soggetto a **indicazioni geografiche di origine protette** dalla legislazione dell'Unione.

A partire dall'entrata in vigore del regolamento, come attualmente proposto, verrebbero **immediatamente vietati anche diversi formati di imballaggio monouso utilizzati nella vendita al dettaglio e nel settore HORECA**. È il caso, ad esempio, degli imballaggi monouso per frutta e verdura fresca. In altri casi, gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati nel settore HORECA sarebbero vietati a partire dal 1° gennaio 2030.

Secondo Confindustria, tali misure non tengono conto dell'importante ruolo degli imballaggi nella prevenzione della produzione dei rifiuti alimentari e della sicurezza degli stessi, che devono essere valutate attentamente per evitare conseguenze indesiderate sulla salute dei consumatori e sulla sicurezza alimentare. Questa valutazione non sembra essere stata effettuata nella formulazione della proposta. Alla luce di ciò, le restrizioni proposte dovrebbero essere profondamente riviste alla luce di una adeguata e attenta valutazione di impatto sulla salute umana.

3. OBIETTIVO DI RIUTILIZZO E RICARICA

A partire dal 2030, gli obiettivi di riutilizzo e ricarica si applicheranno a una grande varietà di imballaggi per alimenti e bevande, come le bevande fredde e calde riempite nel punto vendita (20%), gli alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato (10%), le bevande alcoliche (10% e 5% per il vino) e le bevande non alcoliche (10%). Allo stesso modo, l'uso di imballaggi riutilizzabili per il trasporto diventerà la norma nell' e-commerce, nei siti industriali e per la consegna di prodotti tra i siti degli operatori economici.

Nonostante le sfide che gli operatori economici dovranno affrontare in termini di investimenti infrastrutturali necessari per implementare i sistemi di riutilizzo, la proposta di regolamento aumenta già l'ambizione di tutti gli obiettivi di riutilizzo menzionati, in alcuni casi triplicandoli, a partire dal 2040.

Confindustria sostiene l'introduzione di obiettivi di riutilizzo e di ricarica unicamente laddove sia chiaramente dimostrato che ciò abbia senso dal punto di vista ambientale ed ecologico. Si fa inoltre notare che le tazze per bevande e i contenitori alimentari, essendo monouso, sono già sottoposti a obblighi di riduzione consumi ex Direttiva SUP art. 4 (che i vari Stati Membri stanno già applicando o introducendo). Di conseguenza, Confindustria invita le

istituzioni dell'UE a valutare attentamente gli obiettivi di riuso proposti, e rivederli laddove opportuno, sulla base dell'evidenza scientifica valutata in condizioni di vita reali, e in particolare per il 2040, rispetto ai requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare e agli investimenti in infrastrutture di vendita e distribuzione, ritiro e sanificazione.

La gerarchia dei rifiuti (ecodesign, sottoprodotti, riutilizzo, riciclo, recupero energetico) rappresenta principi programmatici che orientano il policy maker in materia di economia circolare e ai fini dell'adozione di decisioni va sempre contestualizzata e sottoposta agli strumenti di analisi come il Life Cycle Assessment. Se a seguito di tale analisi non sussistono benefici ambientali netti (come nel caso del riutilizzo per molto imballaggi rispetto al loro riciclo), ma anzi sussistono esternalità negative, allora applicare la gerarchia rigidamente comporta pregiudizi sia all'ambiente che all'economia.

4. CONTENUTO MINIMO DI RICICLATO NEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Secondo la proposta della Commissione, dal 1° gennaio 2030 ogni unità di imballaggio contenente una parte in plastica dovrà includere una certa percentuale di contenuto riciclato per poter essere immessa sul mercato dell'Unione. Dagli imballaggi sensibili al contatto in PET o prodotti con altri polimeri alle bottiglie per bevande monouso e altri imballaggi contenenti plastica, gli obiettivi sono rispettivamente del 30%, 10%, 30% e 35%. Per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, le bottiglie per bevande monouso in plastica e gli altri imballaggi in plastica sono previste percentuali ancora più elevate (50%, 65% e 65%) a partire dal 2040. La Commissione intende inoltre incentivare l'adozione del contenuto riciclato modulando le tariffe EPR in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzata negli imballaggi in plastica.

Il testo propone anche alcune esenzioni, che si applicherebbero unicamente all'imballaggio dei medicinali, all'imballaggio in plastica sensibile al contatto dei dispositivi medici e dei dispositivi medici diagnostici in vitro, nonché all'imballaggio dei dispositivi medici. Eventuali altre esenzioni saranno valutate dalla Commissione entro il 1° gennaio 2028. La mancanza di disponibilità di plastiche riciclate o i loro eccessivi prezzi potrebbero richiedere un adeguamento degli obiettivi da parte della Commissione.

Infine, entro 8 anni dall'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione esaminerà l'uso di materiali riciclati in imballaggi diversi dalla plastica e su questa base valuterà la possibilità di stabilire misure o obiettivi per aumentare l'uso di contenuto riciclato in questi altri tipi di imballaggio.

Confindustria ritiene che l'obiettivo di contenuto riciclato non debba essere calcolato sulla singola unità di imballaggio. Calcolare l'obiettivo come media di tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato da un operatore economico è l'unico modo per consentire il contenuto riciclato per questo tipo di imballaggi. Inoltre, darà ai produttori la flessibilità di allocare il contenuto riciclato in base all'offerta disponibile e alla fattibilità tecnica e offrirà loro una possibilità realistica di raggiungere l'obiettivo.

Gli obiettivi proposti per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto non sono realistici e non riconoscono le difficoltà di garantire una quantità sufficiente di materiale plastico riciclato della giusta qualità da mettere a contatto con alimenti, con i cosmetici ed i prodotti per l'igiene personale.

5. IMBALLAGGI COMPOSTABILI

A due anni dall'entrata in vigore del regolamento, le bustine di tè o caffè, le unità monodose di caffè o tè necessarie per contenere un caffè o un tè, le buste di plastica molto leggere e le etichette adesive applicate a frutta e verdura dovranno essere compostabili. La Commissione mantiene, inoltre, la facoltà di ampliare l'elenco delle applicazioni per le quali potrebbe essere reso obbligatorio l'uso di imballaggi compostabili.

Confindustria ritiene che l'introduzione di divieti o di criteri restrittivi circa l'utilizzo di materiale compostabile in determinate applicazioni costituisca un approccio discriminatorio e sproporzionato. Tale approccio ostacolerebbe anche la ricerca e l'innovazione. Piuttosto che introdurre divieti, il Regolamento dovrebbe introdurre misure per favorire investimenti che permettano lo sviluppo di infrastrutture di riciclaggio per i diversi flussi di rifiuti, da trattare con tutte le tecnologie di riciclaggio disponibili - meccaniche, organiche e chimiche.

6. ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Con l'auspicio di porre fine alla proliferazione di requisiti nazionali di etichettatura che hanno messo in discussione la libera circolazione dei prodotti imballati nel mercato dell'Unione, la proposta della Commissione propone di stabilire istruzioni obbligatorie per i consumatori sulla raccolta differenziata in tutta l'UE, che dovranno essere apposte sia sulla confezione che sui contenitori per i rifiuti.

Vengono poi proposte ulteriori misure: specifiche per l'etichettatura del contenuto riciclato negli imballaggi in plastica e un'etichetta obbligatoria per tutti gli imballaggi riutilizzabili per consentire ai consumatori di distinguerli chiaramente dagli imballaggi monouso. Per questi ultimi, il testo suggerisce l'utilizzo di un codice QR o di altri tipi di supporti digitali per fornire informazioni ai consumatori sulla riutilizzabilità dell'imballaggio, come la disponibilità di un sistema di riutilizzo e di punti di raccolta.

Confindustria sostiene un'etichettatura il più possibile armonizzata, così da porre fine alla proliferazione di requisiti nazionali di etichettatura che hanno messo in discussione la libera circolazione dei prodotti imballati nel mercato dell'Unione.

7. SISTEMI DI DEPOSITO E RESTITUZIONE

La Commissione Europea non si limita, come in passato, a fissare gli obiettivi lasciando agli stati membri, in funzione delle proprie specificità, la facoltà di organizzarsi.

Per la prima volta per talune tipologie di imballaggi monouso (rifiuti di contenitori per liquidi alimentari) identifica nel cauzionamento, ovvero nel **Deposit Return System (DRS)** il modello di restituzione che i singoli paesi dovrebbero adottare. Peraltro, senza fissare obiettivi di raccolta né tanto meno finalizzando il DRS al raggiungimento degli obiettivi di riciclo.

L'introduzione di un DRS per gli imballaggi monouso, quindi destinati al riciclo, laddove esiste già un circuito efficace di raccolta differenziata e valorizzazione degli imballaggi rappresenterebbe una duplicazione inutile di costi economici ed ambientali, in quanto andrebbe ad affiancare, senza sostituirsi in tutto, alle raccolte differenziate tradizionali.

La proposta lascia spazio però alla possibilità di continuare ad adottare sistemi di raccolta differenziata, qualora si intercetti il 90 % degli imballaggi.

Si ritiene opportuno modificare tale previsione per chiarire che:

1. la disposizione non si applica se il paese raggiunge gli obiettivi di riciclo specifici fissati per i materiali di imballaggio oggetto del DRS;
2. alla percentuale di intercettazione concorre la totalità dei quantitativi di imballaggi intercettati per il riciclo, indipendentemente dal sistema adottato, ossia deve essere tollerato non più del 10% disperso in ambiente (in discarica o per littering).

8. PROSSIMI PASSI

La proposta della Commissione passa ora al Parlamento europeo e al Consiglio, dove il testo sarà discusso nell'ambito del processo di codecisione.

Si riporta di seguito una nota di dettaglio delle disposizioni previste dalla proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD), rilasciata come parte del pacchetto sull'economia circolare il 30 novembre 2022.

Lo strumento giuridico proposto dalla CE è il **regolamento**, atto legislativo vincolante che sarà applicato nella sua interezza in tutta l'Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri e comprendente requisiti applicabili direttamente agli operatori economici.

La base giuridica proposta è quella **del mercato interno** (art. 114 TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in quanto la relazione che accompagna la proposta di regolamento riporta che le diverse misure nazionali di recepimento e le azioni unilaterali degli Stati membri in materia di imballaggi, hanno portato a quadri normativi nazionali irregolari.

La proposta di regolamento contiene **12 capitoli, 65 articoli e 13 allegati**.

1. CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Il capitolo I (**artt. da 1 a 4**) contiene le disposizioni generali. Si riporta di seguito una sintesi del contenuto delle parti principali dei suddetti articoli.

➤ **Articolo 1: Oggetto**

Il regolamento stabilisce l'oggetto e il campo di applicazione del regolamento. Stabilisce i requisiti **relativi all'imballaggio durante l'intero ciclo di vita** in materia di **sostenibilità ambientale, etichettatura, responsabilità estesa del produttore, raccolta, trattamento e riciclo e relativi obblighi di comunicazione**.

Obiettivo del regolamento è quello di contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo o riducendo gli impatti negativi degli imballaggi sull'ambiente e sulla salute umana. Per raggiungere tali obiettivi, e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, il

regolamento stabilisce delle misure in linea con la gerarchia dei rifiuti (di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE).

➤ **Articolo 2: Campo di applicazione**

Le disposizioni del regolamento si applicano a **tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o rilasciati a fini industriali, commerciali, di ufficio, di negozio, di servizio, domestici o in qualsiasi altro modo e indipendentemente dal materiale utilizzato. Il regolamento si applica fatte salve le prescrizioni esistenti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelle relative alla sicurezza, alla tutela della salute e all'igiene dei prodotti imballati, o alle prescrizioni esistenti in materia di trasporto e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

➤ **Articolo 3: Definizioni**

La proposta di regolamento comprende 64 definizioni in totale, tra cui:

- **Nuove definizioni** come, ad esempio: imballaggio per l'e-commerce, messa a disposizione sul mercato; immissione sul mercato, fabbricante, produttore, importatore, fornitore di imballaggi, rappresentante autorizzato per l'EPR, **riutilizzo, imballaggio riutilizzabile, imballaggio monouso**, rotazione, stazione di ricarica, HORECA ecc.
- **Definizioni rivedute** come, ad esempio: operatore economico, imballaggio composito.
Per i dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

➤ **Articolo 4: Libera circolazione**

L'articolo stabilisce il principio della libera circolazione nel mercato unico degli imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura stabiliti dal presente regolamento.

Inoltre, l'articolo stabilisce che gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi che sono conformi ai requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Oltre ai requisiti di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori disposizioni per i requisiti di etichettatura, al fine di identificare il regime di responsabilità estesa del produttore o un sistema di deposito e di restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44(1).

2. CAPITOLO II: REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ

Il capitolo II (artt. da 5 a 10) contiene i requisiti di sostenibilità previsti per gli imballaggi.

➤ **Articolo 5: Restrizioni per le sostanze pericolose negli imballaggi**

L'articolo stabilisce le restrizioni all'uso di sostanze pericolose negli imballaggi, in particolare una limitazione del livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Al riguardo, stabilisce il principio secondo cui la procedura di cui all'articolo 133(4) del regolamento (CE) 1907/2006 (regolamento **REACH**) deve essere utilizzata per adottare nuove restrizioni o modificare le restrizioni in vigore a norma degli articoli da 68 a 73 del regolamento. Nello specifico, fatte salve le restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006, la **somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli**

imballaggi o nei componenti dell'imballaggio, non deve superare i 100 mg/kg. La conformità ai requisiti deve essere indicata nelle informazioni tecniche relative all'imballaggio.

➤ **Articolo 6: Imballaggi riciclabili**

L'articolo stabilisce che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (nessuna data di attuazione specificata: dall'entrata in vigore del regolamento). Nello specifico, secondo quanto riportato nell'articolo 6, un imballaggio è **riciclabile** se:

1. a partire dal **1° gennaio 2030** rispetta i criteri di progettazione per il riciclo di cui agli atti delegati adottati dalla Commissione.

Conformemente all'art. 58, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per la progettazione e i gradi di prestazione di riciclo, basati sui criteri e sui parametri elencati nella tabella 2 dell'Allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 dell'Allegato II. I criteri di progettazione per il riciclo tengono conto dello stato dell'arte dei processi di raccolta, cernita e riciclo e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

2. a partire dal **1° gennaio 2035** è riciclato in scala secondo la metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione.

I criteri per il riciclo e la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclato in scala, saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'Allegato II.

La metodologia deve basarsi almeno sui seguenti elementi:

- > quantità di imballaggi immessi sul mercato nell'UE nel suo insieme e in ciascun Stato membro;
- > quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'Allegato II, nell'intera Unione e in ciascuno Stato membro;
- > i tassi di riciclo dei rifiuti di imballaggio per tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'Allegato II, nell'Unione nel suo complesso e in ciascuno Stato membro o, qualora tali dati sui tassi di riciclo dei rifiuti di imballaggio per tipo di imballaggio non siano disponibili, ipotesi basate sui tassi medi di perdita di cui all'articolo 47, paragrafo 3;
- > capacità infrastrutturali installate per la cernita e il riciclo nell'Unione nel suo complesso per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'Allegato II.

Inoltre, è considerato riciclabile se soddisfa i seguenti requisiti:

- è effettivamente ed efficientemente raccolto separatamente, secondo quanto previsto dall'art. 43(1) e (2) (*Sistemi di restituzione e raccolta*);
- suddiviso in flussi di rifiuti, definiti senza incidere sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
- può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire quelle primarie;

A partire dal 1° gennaio 2030, invece, un imballaggio non sarà considerato riciclabile se corrisponde al grado di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclo, imballaggio cui appartiene l'imballaggio. Tali criteri si basano sui parametri elencati nella tabella 2 dell'Allegato II.

Questa disposizione stabilisce, inoltre, che i **contributi finanziari** che devono essere versati dai produttori per **conformarsi agli obblighi di responsabilità estesa del produttore** sono **modulati sulla base del grado di prestazione in materia di riciclabilità, determinato conformemente agli**

atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche alla percentuale di contenuto riciclato, in conformità all'articolo 7, paragrafo 6.

Infine, sono stabilite **norme specifiche per gli imballaggi innovativi**, che rispondono alla definizione di cui all'articolo 3 (37).

A decorrere dal **1° gennaio 2030**, tali imballaggi possono essere immessi sul mercato per un periodo massimo di 5 anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato. In caso di ricorso a tale deroga, l'imballaggio innovativo deve essere accompagnato da una documentazione tecnica che dimostri il suo carattere innovativo, dimostrando altresì la conformità alla definizione di imballaggio innovativo.

Fino al 31 dicembre 2034 le disposizioni previste dall'art. 6 non si applicheranno a:

- **gli imballaggi primari dei prodotti farmaceutici** (art.1, punto (23) direttiva 2001/83/CE e dell'art. 4, punto (25) del regolamento (UE) 2019/6) sono esenti dai requisiti previsti dall'articolo 6, per tener conto delle considerazioni in materia di salute e sicurezza umana;
- **imballaggi di plastica sensibili al contatto dei dispositivi medici** di cui al regolamento (UE) 2017/745;
- imballaggi di plastica sensibili al contatto dei **dispositivi medico-diagnostici in vitro** coperti dal Regolamento (UE) 2017/746

➤ **Articolo 7: Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica**

L'articolo prevede che, a partire dal **1° gennaio 2030**, gli imballaggi in plastica dovranno contenere un **contenuto minimo di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo**. Contenuto minimo che subirà un aumento a partire dal 2040. L'articolo 7, infatti, prevede:

- A partire dal **1° gennaio 2030** gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale **minima** di materiale riciclato (**RC**) recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo pari a:
 - a) **30 % per gli imballaggi sensibili al contatto costituiti da polietilene tereftalato (PET) come componente principale;**
 - b) **10 % per gli imballaggi sensibili al contatto, realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;**
 - c) **30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;**
 - d) **35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).**
- A partire dal **1° gennaio 2040**, le percentuali di RC diventeranno:
 - a) **50 % per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;**
 - b) **65 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso;**
 - c) **65% per imballaggi in plastica diversi da quelli con lettere (a) e (b).**

Tali percentuali non si applicano a:

- **imballaggi primari dei prodotti farmaceutici** quali definiti all'articolo 1, punto (23) della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto (25), del regolamento (UE) 2019/6;
- **imballaggi di plastica dei dispositivi medici** di cui al regolamento (UE) 2017/745 **sensibili al contatto**;
- **imballaggi di plastica dei dispositivi medico-diagnostici in vitro** di cui al regolamento (UE) 2017/46 **sensibili a contatto**;
- **imballaggio esterno** quale definito all'articolo 1, punto (24) della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto (26) del regolamento (UE) 2019/6, nei casi in cui tale imballaggio sia necessario per soddisfare requisiti specifici volti a preservare la qualità del medicinale;
- **imballaggi di plastica compostabili**.

La conformità ai suddetti requisiti è dimostrata nelle informazioni tecniche relative all'imballaggio di cui all'allegato VII.

- Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione dovrà stabilire la **metodologia di calcolo e di verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato RC e il formato della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII**.
- Se giustificato dalla limitata disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche plastiche riciclate, la CE può modificare temporaneamente gli obiettivi RC.

➤ **Articolo 8: imballaggi compostabili**

A due anni dall'entrata in vigore del regolamento, le bustine di tè o caffè, le unità monodose di caffè o tè necessarie per contenere un caffè o un tè, le buste di plastica molto leggere e le etichette adesive applicate a frutta e verdura dovranno essere compostabili. La conformità ai requisiti previsti dall'art. 8 dovrà essere dimostrata secondo le informazioni tecniche relative all'imballaggio di cui all'Allegato VII. Inoltre, la Commissione mantiene la facoltà di ampliare l'elenco delle applicazioni per le quali potrebbe essere reso obbligatorio l'uso di imballaggi compostabili.

➤ **Articolo 9: Riduzione al minimo dell'imballaggio**

L'articolo 9 prevede che il **peso, il volume e gli strati dell'imballaggio siano ridotti al minimo**, tenendo debitamente conto della sicurezza e della funzionalità dell'imballaggio. Il rispetto di tale obbligo deve essere comprovato da documentazione tecnica.

Lo **spazio vuoto** deve essere ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio come segue:

- per gli **imballaggi di vendita** in relazione al volume totale del prodotto imballato e alle due caratteristiche;
- per gli **imballaggi raggruppati per il trasporto**, compresi gli imballaggi per l'e-commerce, in relazione al volume totale dei prodotti raggruppati o trasportati e dei relativi imballaggi di vendita. Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio occupato da ritagli di carta, vuoti d'aria, pluriball, riempitivi di spugna, riempitivi di schiuma, lana di legno, polistirolo, trucioli di polistirolo o altri materiali di riempimento è considerato spazio vuoto.

La conformità ai requisiti di cui sopra deve essere indicata nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che contiene:

- una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio rispetto ai criteri di prestazione e alla metodologia di cui all'allegato IV;
- l'individuazione dei requisiti di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno di questi criteri di prestazione;
- i risultati delle prove, gli studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

Per gli **imballaggi riutilizzabili**, la valutazione della conformità a tali requisiti (dimensioni minime, peso, il volume e gli strati di imballaggio) tiene conto della funzione degli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 10.

➤ **Articolo 10: Imballaggi riutilizzabili**

L'articolo 10 stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. Uno dei requisiti è, ad esempio, che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o riempito un numero massimo di volte.

Nello specifico, un imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

- è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o ricaricato;
- è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- può essere svuotato o scaricato senza danneggiare l'imballaggio, impedendone il riutilizzo;
- possono essere svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati garantendo allo stesso tempo la conformità ai requisiti di sicurezza e igiene applicabili;
- può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, pur mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- può essere svuotato, riempito o ricaricato mantenendo allo stesso tempo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato e consentendo l'apposizione dell'etichettatura e la fornitura di informazioni sulle proprietà di tale prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese le istruzioni e le informazioni pertinenti per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- possono essere svuotati, riempiti o ricaricati senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili;

Anche gli imballaggi riutilizzabili devono far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime di cui all'allegato VI del presente regolamento.

3. IL CAPITOLO III - REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

Il capitolo III del regolamento (artt. 11 e 12) stabilisce requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazione.

➤ **Articolo 11: etichettatura degli imballaggi**

L'articolo prescrive che l'imballaggio sia contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla sua composizione, al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori. Le stesse etichette

dovranno essere apposte sui cassonetti dei rifiuti, affinché il consumatore possa facilmente individuare il percorso di smaltimento appropriato. L'etichetta armonizzata è concepita anche per informare, a scelta del fabbricante, del contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Gli imballaggi riutilizzabili recano un codice QR o un altro tipo di supporto dati che consente l'accesso alle informazioni pertinenti per facilitarne il riutilizzo.

- **Entro 42 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto, **l'imballaggio dovrà essere contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla composizione dei materiali. Tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto. Tuttavia, si applica agli imballaggi per l'e-commerce.** Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contrassegnati, oltre che con l'etichettatura di cui al primo comma del presente articolo, con un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.
- **Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, gli imballaggi dovranno avere un'etichetta sulla **riutilizzabilità degli imballaggi e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale** che fornisca ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità degli stessi, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e dei punti di raccolta e che faciliti il tracciamento dell'imballaggio e il calcolo di viaggi e rotazioni.
- **Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire un'etichetta armonizzata e specifiche per i requisiti e i formati di etichettatura per l'etichettatura degli imballaggi e l'etichettatura dei cassonetti dei rifiuti.
- **Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, la CE con un atto di esecuzione dovrà stabilire le condizioni per l'identificazione della composizione del materiale degli imballaggi mediante tecnologie di **marcatura digitale**.
- **Gli imballaggi inclusi in un sistema EPR o coperti da un DRS** diverso da quello di cui all'articolo 44(1) possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica tale regime o sistema.

La Commissione ha il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti e formati di etichettatura armonizzati per gli imballaggi e i contenitori dei rifiuti, nonché di identificare la composizione materiale dei mezzi di imballaggio delle tecnologie di marcatura digitale.

➤ **Articolo 12: Etichettatura dei cassonetti dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio**
L'articolo stabilisce che, a partire dal **1° gennaio 2028**, le etichette di cui all'articolo 11(1) dovranno essere apposte, stampate o incise in modo visibile, leggibile e indelebile su tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, per consentire la raccolta separata e che le rispettive frazioni vengano gettate nel recipiente corretto.

4. CAPITOLO IV – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DAGLI OBBLIGHI DI CUI AI CAPI V E VII

Il capitolo IV del regolamento (artt. da 13 a 28) stabilisce gli obblighi degli operatori economici e si basano su disposizioni standard della decisione 768/2008/CE

➤ **Articolo 13: Obblighi dei fabbricanti**

L'articolo 14 impone ai produttori di imballaggio di garantire che questi vengano progettati e fabbricati secondo i requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 e siano adeguatamente etichettati.

A tal fine, essi conducono la procedura di valutazione della conformità prima di immettere l'imballaggio sul mercato e redigono la dichiarazione di conformità UE. Nello specifico:

- Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i produttori effettuano la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33. I produttori **conservano poi la documentazione** tecnica di cui all'allegato VIII e la dichiarazione di conformità UE **per dieci anni dopo l'immissione dell'imballaggio sul mercato**;
- All'atto dell'immissione in commercio, assicurano che gli imballaggi siano progettati e fabbricati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 ed etichettati conformemente all'articolo 11.

Per i dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

➤ **Articolo 14: Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio**
L'articolo 14 impone ai fornitori di imballaggi o di materiale di imballaggio di fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio.

Per i dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

➤ **Articolo 15: Obblighi del mandatario**

Un produttore può, su mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato (mandatario) per eseguire i seguenti compiti:

- tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio;
- cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, su qualsiasi misura adottata in materia di non conformità dell'imballaggio oggetto del mandato del rappresentante autorizzato;
- su richiesta motivata di un'autorità nazionale, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'imballaggio;
- su richiesta di un'autorità nazionale competente, rendere disponibili i documenti pertinenti entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
- porre fine al mandato se il produttore agisce in violazione agli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.

Gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritti a norma degli articoli da 5 a 10 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

➤ **Articolo 16: Obblighi degli importatori**

Gli importatori possono immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.

Prima dell'immissione sul mercato, gli importatori devono garantire:

- Che venga effettuata la procedura di valutazione della conformità (articolo 33) e che venga elaborata da parte del produttore la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII;
- Che l'imballaggio sia contrassegnato (come previsto all'articolo 11) ed accompagnato dai documenti richiesti;

- Che il produttore si sia conformato alle prescrizioni del l'articolo 13(5) e (6).

Per gli ulteriori dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

➤ **Articolo 17: Obblighi dei distributori**

Nel momento in cui gli imballaggi sono disponibili sul mercato, i distributori devono agire con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

Prima di mettere a disposizione sul mercato gli imballaggi, i distributori si assicurano che:

- il produttore, che attua la responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio, sia registrato al registro dei produttori di cui all'articolo 40;
- l'imballaggio sia contrassegnato conformemente all'articolo 11;
- il produttore e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 13(5) e (6), 16 (3).

➤ **Articolo 18: Obblighi dei fornitori di servizi di adempimento**

L'articolo riguarda gli obblighi dei fornitori di servizi di adempimento e, in particolare, la garanzia che, per gli imballaggi da essi manipolati, le condizioni durante l'immagazzinamento, la movimentazione, l'imballaggio e la spedizione non compromettano la conformità dell'imballaggio ai requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 11.

➤ **Articolo 19 - Caso in cui gli obblighi dei produttori si applicano agli importatori e ai distributori**

L'articolo 19 è un articolo standard della decisione 768/2008/CE, che stabilisce i due casi in cui gli obblighi dei produttori si applicano agli importatori e ai distributori.

Nello specifico, un importatore o un distributore è considerato **produttore** ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del produttore (ai sensi dell'articolo 14) se:

1. immette l'imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio;
2. modifica l'imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da incidere sul rispetto dei pertinenti requisiti del regolamento.

➤ **Articolo 20: Identificazione degli operatori economici**

Così come l'art. 19, l'articolo 20 è un articolo standard della decisione 768/2008/CE sull'identificazione degli operatori economici nella catena di approvvigionamento degli imballaggi.

Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato informazioni su:

1. l'identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito l'imballaggio;
2. l'identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito l'imballaggio.

Gli operatori economici devono essere in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per dieci anni dopo la fornitura dell'imballaggio.

➤ **Articolo 21: Obblighi relativi agli imballaggi superflui**

L'articolo 21 stabilisce che gli operatori economici che consegnano merci agli utenti finali in imballaggi raggruppati, di trasporto o e-commerce, devono garantire che il **rapporto tra spazio vuoto nell'imballaggio e prodotto confezionato (o prodotti confezionati) sia massimo del 40%**.

Ai fini di questo calcolo:

- **spazio vuoto:** la differenza tra il volume totale degli imballaggi raggruppati, degli imballaggi per il trasporto o degli imballaggi per l'e-commerce e il volume degli imballaggi di vendita ivi contenuti;
- **rapporto di spazio vuoto:** il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) del presente paragrafo e il volume totale dell'imballaggio raggruppati, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per l'e-commerce.

Lo spazio riempito da materiali di riempimento è considerato spazio vuoto.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi di vendita come imballaggi per l'e-commerce sono esentati dall'obbligo di cui sopra, ma devono garantire che l'imballaggio di vendita sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 (Riduzione al minimo dell'imballaggio).

➤ **Articolo 22 – Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio**

L'articolo impone, **a partire dal 1° gennaio 2030**, il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'allegato V (Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio), punto 3, vale a dire:

- **Imballaggi raggruppati in plastica monouso:** per raggruppare le merci vendute in lattine, barattoli, vasi, vaschette e pacchetti progettati come confezioni convenienti per consentire o incoraggiare gli utenti finali ad acquistare di più di un prodotto. Ciò esclude gli imballaggi raggruppati necessari per facilitare la manipolazione nella distribuzione;
- **Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per gli ortofrutticoli freschi,** a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite d'acqua, rischi microbiologici o shock fisici;
- **Imballaggio in polistirene espanso,** in imballaggi per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ad esclusione delle scatole per il pesce);
- **plastica monouso, imballaggio composito monouso o altro imballaggio monouso:** per alimenti e bevande riempite e consumate all'interno dei locali nel settore HORECA. Per locali si intende: tutta la zona pranzo all'interno e all'esterno di un luogo di lavoro, coperto con tavoli e sgabelli, aree in piedi e aree di ristoro offerti agli utenti finali congiuntamente da diversi operatori per il consumo di alimenti e bevande;
- **Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, latte, zucchero e condimenti del settore HORECA;**
- **Imballaggi monouso in miniatura per alberghi:** per prodotti cosmetici e per l'igiene, inferiore a 50 ml per prodotti liquidi o meno di 100 g per prodotti non liquidi.

Per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 55 (Prevenzione dei rifiuti), la CE è autorizzata ad adottare atti delegati per stabilire restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio in applicazioni definite.

➤ **Articolo 23: Obblighi in relazione agli imballaggi riutilizzabili**

L'articolo 23 impone che l'operatore economico che immette sul mercato imballaggi riutilizzabili istituisca anche un **sistema per il riutilizzo di tali imballaggi**, conforme alle disposizioni dell'**Allegato VI** del regolamento.

➤ **Articolo 24: Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo**

L'articolo impone agli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili di partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo e assicurano che i sistemi di riutilizzo di cui fa parte l'imballaggio riutilizzabile siano conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, parte A.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili ricondizionano tali imballaggi conformemente all'allegato VI, parte B, prima di offrirli nuovamente agli utilizzatori finali.

➤ **Articolo 25: Obblighi relativi alla ricarica**

L'articolo impone agli operatori economici che offrono beni per l'acquisto tramite la ricarica di fornire informazioni ai consumatori e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica ai requisiti di cui all'**Allegato VI, parte C**.

Nello specifico, gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare beni mediante ricarica informano gli utilizzatori finali su:

- i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per l'acquisto delle merci "ricaricate";
- le norme igieniche per il riempimento/ricarica e la responsabilità dell'utente finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso di tali contenitori;
- la responsabilità dell'utente finale in relazione alla salute e alla sicurezza riguardo all'uso di tali contenitori.

Tali informazioni devono essere regolarmente aggiornate, chiaramente visualizzate e fornite agli utenti finali.

➤ **Articolo 26: Obiettivi di riutilizzo**

L'articolo stabilisce una serie di **obiettivi per il riutilizzo** e il riempimento/ricarica per diversi settori e formati di imballaggio e consente agli Stati membri di stabilire esenzioni dall'obbligo di rispettare tali obiettivi.

- A partire dal **1° gennaio 2030**, per gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta grandi **elettrodomestici** nel territorio di uno Stato membro, vi sarà **l'obbligo di garantire che il 90% di tali merci** sia reso disponibile in **imballaggi di trasporto riutilizzabili** all'interno di un sistema per il riutilizzo.
- Obiettivi per il **distributore** finale che immette sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita:

<p>Bevande fredde e calde riempite in un contenitore presso il punto di vendita per l'asporto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 20% di imballaggi riutilizzabili nel l'ambito di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 80% di imballaggi riutilizzabili in un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica;
<p>Alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un

preparazioni, e tipicamente consumati dal recipiente nel settore HORECA :	<p>sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2040: 40% di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica;
<p>Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dal rispettare gli obblighi di cui sopra solo se, nel corso di un anno, l'operatore economico ha:</p> <p>a) immesso sul mercato un massimo di 1000 kg di imballaggi;</p> <p>b) impiegato un massimo di cinque dipendenti, conteggiati secondo le norme stabilite dalla Commissione (Raccomandazione 2003/361);</p> <p>c) un'area di vendita di massimo 100 m², comprendente anche tutte le aree di stoccaggio e spedizione.</p> <p>Se uno Stato membro si avvale della possibilità di esonerare gli operatori economici dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi, lo stesso notifica le esenzioni alla Commissione prima della loro implementazione.</p>	

- Obiettivi per il **produttore e il distributore finale** che immette sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita:

Birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e vini di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate miscelate con bevande; la soda, il sidro o il succo	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 25% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
Bevande alcoliche per la vendita sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante	<ul style="list-style-type: none"> • a partire da 1° gennaio 2030: 5% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 15% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.
bevande analcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua con altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bevande analcoliche, limonata gassata, tè freddo e bevande simili immediatamente pronte da bere, succhi puri, i succhi o i mosti di frutta o verdura e i frullati senza latte e le bevande analcoliche contenenti grassi del latte	<ul style="list-style-type: none"> • a partire da 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 25% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.
<p>Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dal rispettare gli obblighi di cui sopra solo se, nel corso di un anno, l'operatore economico ha:</p> <p>a) immesso sul mercato un massimo di 1000 kg di imballaggi;</p> <p>b) impiegato un massimo di cinque dipendenti, conteggiati secondo le norme stabilite dalla Commissione (Raccomandazione 2003/361);</p>	

c) **un'area di vendita di massimo 100 m²**, comprendente anche tutte le aree di stoccaggio e spedizione.

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di esonerare gli operatori economici dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi, lo stesso notifica le esenzioni alla Commissione prima della loro implementazione.

- Obiettivi per gli operatori economici che utilizzano i seguenti imballaggi in condizioni diverse da quelle previste ai paragrafi 6 e 7:

<p>Imballaggio di trasporto: pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 30% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 90% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.
<p>Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari resi disponibili tramite e-commerce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggio riutilizzabile all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 50% di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.
<p>Imballaggio di trasporto: pallet involucri e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 30% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.
<p>Imballaggi raggruppati: scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori dell'imballaggio di vendita per raggruppare un certo numero di merci per creare un'unità di stoccaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica; • a partire dal 1° gennaio 2040: 25% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.

- Altri requisiti:

<p>Imballaggi di trasporto sono riutilizzabili se un operatore economico utilizza imballaggi di trasporto per il trasporto di merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tra siti diversi, in cui l'operatore svolge la sua attività; • tra uno o più siti in cui l'operatore svolge la sua attività e qualsiasi altra impresa collegata o partner, come definito
--	---

	<p>all'articolo 3 dell'Allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361</p> <p>➤ Tale obbligo si applica a: pallet, scatole – escluso il cartone-, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi alla rinfusa, fusti e contenitori di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili.</p>
<p>Gli operatori economici che consegnano merci a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi di trasporto riutilizzabili per il trasporto di tali merci:</p>	<p>➤ Tale obbligo si applica a: pallet, scatole, escluso il cartone, alle casse di plastica, ai contenitori intermedi alla rinfusa e ai fusti di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili.</p>

➤ **Artt. 27 e 28: “Norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riempimento” e “Comunicazione alle autorità competenti degli obiettivi di riutilizzo e ricarica”**

Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le norme relative al calcolo del conseguimento dei diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica di cui all'articolo 26 e riferiscono all'autorità competente in merito a tali obiettivi. Entro il **31 dicembre 2028** la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di calcolo dettagliate e la metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

5. CAPITOLO V: SACCHETTI IN PLASTICA

Il capitolo V (**Articolo 29**) riguarda l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire un **obiettivo di riduzione del consumo di sacchetti di plastica leggeri**. A partire dal **31 dicembre 2025, il loro consumo annuale non potrà superare i 40 sacchetti per persona**. Gli Stati membri possono escludere i sacchetti di plastica molto leggeri che sono necessari a fini igienici o forniti come imballaggi primari per alimenti sfusi per prevenire lo spreco di alimenti.

6. CAPITOLO VI - CONFORMITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Il capitolo VII (artt. da 30 a 34) è relativo alla conformità degli imballaggi e alle disposizioni standard su come valutare la loro conformità ed è per lo più relativo alle disposizioni standard della decisione 768/2008/CE sulle modalità di valutazione della conformità degli imballaggi. Si tratta di:

- l'impiego di metodi affidabili, accurati e riproducibili per prove, misurazioni e calcoli (articolo 30);
- norme armonizzate che garantiscono una presunzione di conformità (articolo 31);
- la possibilità per la Commissione di adottare specifiche tecniche comuni qualora non siano disponibili norme armonizzate (articolo 32);
- la procedura di valutazione della conformità (articolo 33);

- la dichiarazione di conformità UE (articolo 34).

7. CAPITOLO VII: GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Il capitolo VIII (artt. 35 a 51) è composto da 7 sezioni e riguarda la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

1. SEZIONE 1: disposizioni generali.

➤ **Articolo 35: Autorità competenti**

L'articolo impone agli Stati membri di designare un'autorità competente per l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi derivanti dal capo VIII, articolo 26, paragrafi da 1 a 10, artt. 27, 28 e 29.

➤ **Articolo 36: Rapporto di allarme rapido**

Contiene l'obbligo della Commissione di elaborare una relazione di allarme rapido, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 38 e 46. Esso stabilisce inoltre i requisiti per il contenuto della presente relazione.

➤ **Articolo 37: Piano di gestione rifiuti**

Impone agli Stati membri di introdurre un capitolo sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.

2. SEZIONE 2: Prevenzione dei rifiuti

➤ **Articolo 38: Prevenzione dei rifiuti di imballaggio**

Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite, rispetto ai rifiuti di imballaggio prodotti nel 2018 comunicati alla Commissione, di:

- **5 % entro il 2030;**
- **10% entro il 2035;**
- **15% entro il 2040.**

Gli Stati membri attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi. Gli SM devono inoltre adottare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate nell'allegato IV (promozione della progettazione ecocompatibile, campagne di sensibilizzazione, fornitura di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti, ecc.).

3. SEZIONE 3: Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore

➤ **Articolo 39: Registro dei produttori**

L'articolo impone agli Stati membri di istituire un registro che dimostri la conformità dei produttori di imballaggi ai requisiti del capitolo VIII. Stabilisce inoltre i requisiti del registro e la procedura di registrazione, che i produttori sono tenuti a fare. Se un'organizzazione di responsabilità dei produttori di cui all'articolo 41 è stata nominata da un produttore, l'obbligo di registrazione sarà trasferito a tale organizzazione. Tale obbligo può anche essere attribuito a un rappresentante autorizzato per la EPR. I produttori che non sono registrati non possono immettere imballaggi sul mercato di uno Stato membro.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

➤ **Articolo 40: Responsabilità estesa del produttore**

Stabilisce che i produttori che immettono imballaggi sul mercato per la prima volta sul territorio di uno Stato membro, hanno una responsabilità estesa del produttore per il loro imballaggio conformemente ai requisiti dell'articolo 8 e dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

➤ **Articolo 41: Organizzazione per la responsabilità del produttore**

Riguarda le organizzazioni per la responsabilità dei produttori. Un produttore può trasferire gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a un'organizzazione di responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 42.

➤ **Articolo 42: Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore**

Impone ai produttori o a un'organizzazione designata responsabile del produttore di richiedere un'autorizzazione dell'autorità competente.

4. SEZIONE 4: Sistemi di restituzione, raccolta, sistemi di deposito

➤ **Articolo 43: Sistemi di restituzione e raccolta**

L'articolo 43 prevede che gli Stati membri garantiscano l'istituzione di sistemi che consentano la restituzione e/o la raccolta di tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

➤ **Articolo 44: Sistemi di deposito e restituzione**

L'articolo 44 richiede un sistema di deposito e restituzione (DRS) per le bottiglie di plastica monouso per bevande con una **capacità fino a tre litri** e i contenitori di metallo e alluminio monouso per bevande con una capacità fino a tre litri. L'articolo prevede inoltre deroghe a tale norma. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono garantire che tutti i DRS rispettino i requisiti minimi di cui all'allegato X. Gli Stati membri sono altresì autorizzati a includere il vetro nel DRS e dovrebbero garantire che i DRS per i formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono ugualmente disponibili per imballaggi riutilizzabili.

Per gli ulteriori dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

SEZIONE 5: Riutilizzo

➤ **Articolo 45: Riutilizzo e riempimento/ricarica**

L'articolo 45 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare l'aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo. Tali misure possono essere, ad es. l'uso di sistemi di dichiarazione dei depositi per gli imballaggi che non sono coperti dai sistemi di cui all'articolo 44.

Per gli ulteriori dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

SEZIONE 6: Obiettivi di riciclo e promozione del riciclo

➤ **Articolo 46: Obiettivi di riciclo e promozione del riciclo**

Stabilisce gli **obiettivi di riciclo** dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri devono raggiungere **entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030**. Questi obiettivi non sono nuovi rispetto alla direttiva 94/62/CE. Se gli Stati membri posticipano i termini per il conseguimento degli obiettivi per il 2025, sono tenuti a presentare un piano di attuazione conformemente all'allegato XI.

Entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, la CE riesamina gli obiettivi minimi di riciclo fissati per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, aumentarli.

Di seguito si riportano gli obiettivi di riciclo.

Entro il **31 dicembre 2025** almeno il **65 %** dei rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato.

Entro il **31 dicembre 2025** dovranno essere raggiunti i seguenti **obiettivi minimi** di riciclo per i seguenti materiali:

- 50% plastica;
- 25% legno;
- 70% metalli ferrosi;
- 50% alluminio;
- 70% vetro;
- 75% carta e cartone

Entro il **31 dicembre 2030** almeno il **70 %** dei rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato.

Entro il **31 dicembre 2030** dovranno essere raggiunti i seguenti **obiettivi minimi** di riciclo per i seguenti materiali:

- 55% plastica;
- 30% legno;
- 80% metalli ferrosi;
- 60% alluminio;
- 75% vetro;
- 85% carta e cartone.

➤ **Articolo 47: Norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo**

Stabilisce le norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo di cui all'articolo 46(1). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio. L'articolo riguarda anche il calcolo dei rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro, e richiede che i rifiuti esportati dall'Unione vengano considerati ai fini del

conseguimento degli obiettivi solo in base a determinati requisiti. Queste disposizioni di calcolo non sono nuove rispetto alla direttiva 94/62/CE.

➤ **Articolo 48: Regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo includendo il riutilizzo**

Gli Stati membri possono decidere di raggiungere un livello adeguato degli obiettivi di cui all'articolo 46(1) per un determinato anno, tenendo conto della percentuale media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo. La percentuale è calcolata **sottraendo**:

- agli obiettivi di cui alle lettere (a) e (c) dell'articolo 46(1) (obiettivo generale di riciclo minimo del 65% entro il 31 dicembre 2025 e del 70% entro il 31 dicembre 2030), la percentuale di **imballaggi di vendita riutilizzabili** da tutti gli **imballaggi di vendita immessi sul mercato**;
- agli obiettivi di cui alle lettere (b) e (d) dell'articolo 46 (obiettivo di riciclo specifico del materiale da raggiungere rispettivamente entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2030), la percentuale di imballaggi di vendita riutilizzabili di cui sopra.

SEZIONE 7: INFORMAZIONI E RELAZIONI

➤ **Articolo 49: Informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio**

Impone ai produttori di mettere a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. L'articolo contiene un elenco con le informazioni obbligatorie da fornire, per i dettagli si rimanda al testo.

8. CAPITOLO VIII: PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Il capitolo VIII (artt. 52 a 56) riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard.

Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

9. CAPITOLO IX: APPALTI PUBBLICI VERDI

Il capitolo IX, composto dall'art.57, riguarda gli appalti pubblici verdi e, più specificamente, la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati per stabilire requisiti applicabili agli appalti pubblici (ad es. specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.), basati sui requisiti di sostenibilità di cui al capo II del regolamento. Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

10. CAPITOLO X: POTERI DELEGATI E PROCEDURA DI COMITATO

Il capitolo X è un capitolo standard con articoli sugli atti delegati (articolo 58) e sugli atti di esecuzione (articolo 59).

Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

11. CAPITOLO XI: EMENDAMENTI

Il capitolo XI (**art. 60**) stabilisce le modifiche al regolamento (UE) 2109/1020.
Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

12. CAPITOLO XII: DISPOSIZIONI FINALI

Il capitolo XII è relativo alle disposizioni finali, con articoli sulle **sanzioni (articolo 62)**, sull'esecuzione di una valutazione del regolamento 8 anni dopo l'adozione (**articolo 63**) e sulle **disposizioni di abrogazione e transitorie (articolo 64)**.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

13. ALLEGATI

Il regolamento contiene 13 allegati, che si riportano di seguito.

- **ALLEGATO I - ELENCO INDICATIVO DEGLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 3(1)**
- **ALLEGATO II - CATEGORIE E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA RICICLABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI;**
- **ALLEGATO III – IMBALLAGGI COMPOSTABILI;**
- **ALLEGATO IV - METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI;**
- **ALLEGATO V - RESTRIZIONI ALL'USO DEI FORMATI DI IMBALLAGGIO;**
- **ALLEGATO VI - REQUISITI SPECIFICI DEI SISTEMI DI STAZIONI DI RIUTILIZZO E DI RICARICA;**
- **ALLEGATO VII - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ;**
- **ALLEGATO VIII - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE*;**
- **ALLEGATO IX - INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LA SEGNALAZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 39;**
- **ALLEGATO X - REQUISITI MINIMI PER I SISTEMI DI DEPOSITO E DI RESTITUZIONE;**
- **ALLEGATO XI - PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46(2) LETTERA (D);**
- **ALLEGATO XII - DATI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO INSERIRE NELLE LORO BANCHE DATI SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO;**
- **ALLEGATO XIII – TABELLA DI CORRELAZIONE.**